



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE APERTURA DI POSTI DI RISTORO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina nel Comune di Pantelleria l'apertura di posti di ristoro ai sensi del Decreto 15/04/1997 dell'Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti nelle zone individuate dal Consiglio Comunale che abbiano un interesse turistico, archeologico, monumentale, paesaggistico, lontane dai centri abitati e sprovviste di servizi ove saranno erogati i servizi di ristorazione, bar, tavola calda e self service.

Art. 2

Requisiti

I posti di ristoro devono possedere i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza ed antinfortuni previsti dalla normativa vigente in materia nonché adeguati a quanto previsto per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

I requisiti minimi obbligatori sono i seguenti:

- 1) Servizi igienici dotati di acqua corrente calda e fredda, separati per sesso con antistante saletta;
- 2) Sala da pranzo idonea ad ospitare almeno dieci persone contemporaneamente ma non più di cinquanta;
- 3) Spazi espositivi e di vendita sui prodotti e sulle tradizioni siciliane (cartoline, oggetti di ricordo, ecc..) con particolare riferimento a quelli del territorio di Pantelleria;
- 4) Bar o angolo bar
- 5) Cucina;
- 6) Dispensa;
- 7) Deposito;
- 8) Impianto di riscaldamento e/o climatizzatore;
- 9) Telefono ad uso comune;
- 10) Cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;
- 11) Arredamento minimo: tavoli, sedie, sgabelli.

Art. 3

Domanda e documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione

A seguito di pubblicazione di un apposito bando all'albo Comunale, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata in bollo con firma autenticata, ai sensi della Legge n. 15/68, oppure sottoscritta con firma non autenticata, qualora presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (comma 11, art. 3 Legge 127/97, recepita con L.R. 7/09/1998 n. 23)

Nella domanda deve essere dichiarato:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico del richiedente. Se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede sociale, se la società è soggetta all'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese;

- b) possesso dei requisiti di accesso all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- c) possesso dei requisiti morali previsti dalla legge;
- d) di avere la disponibilità dei locali necessari e con le caratteristiche di cui all'art. 2.
- e) requisiti che danno diritto a priorità

Art. 4 **Criteria di priorità**

In caso di presentazione di più istanze per la medesima zona vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

- residenza ininterrotta a Pantelleria da almeno cinque anni . Tale requisito deve essere posseduto dal titolare se trattasi di persona fisica o dal 60 % dei componenti la società se trattasi di persona giuridica;
- minor numero di autorizzazioni L. 287/91 Tip. A – B – C possedute da tutti i componenti il nucleo familiare compreso l'interessato o dai componenti la società se trattasi di persona giuridica;
- età compresa tra i 18 ed i 40 anni del titolare o del 60% dei componenti la società se trattasi di persona giuridica;
- ordine di presentazione dell'istanza in base al numero di protocollo

Art.5 **Revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è revocata:

- a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) qualora il titolare dell'autorizzazione non abbia più i requisiti professionali;
- c) qualora venga meno la rispondenza dei locali ai criteri stabiliti dal presente Regolamento e dal Ministero dell'Interno ai sensi art. 2 Legge 287/91.

Art. 6 **Norme transitorie**

Ove esistano esercizi pubblici stagionali nella zona in cui è previsto un posto di ristoro questi hanno diritto al rilascio prioritario dell'autorizzazione rispetto alle nuove istanze con contestuale revoca dell'autorizzazione stagionale l. 287/91. Tale facoltà dovrà essere esercitata entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio preposto.

Art. 7 **Norme finali**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano in analogia le norme che regolamentano gli esercizi pubblici di cui alla Legge 287/91 e successive modificazioni ed integrazioni

-
-